

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 18 LUGLIO 2014

n. 96



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 30

“Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”.

Pag. 24410

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 31

“Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”.

Pag. 24411

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2014, n. 14

Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semi-residenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.

Pag. 24421

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 30

“Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALEPROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Modifiche e integrazione all’articolo 24
della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4*

1. All’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*), sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui

al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), e con le modalità previste dall’articolo 25.”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.”;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 luglio 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 31

“Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (*Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come successivamente modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (*Riorganizzazione degli enti vigilati dal ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*), disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, di seguito indicato come Istituto.

2. Le Regioni Puglia e Basilicata assicurano il coordinamento dell’Istituto con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e con le altre strutture e servizi di ricerca sperimentale zootecnica presenti sul territorio.

Art. 2
Disposizioni generali

1. L’Istituto, che si configura come ente pubblico erogatore di servizi tecnico-scientifici a tecnologia

avanzata, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. L’Istituto opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo alle Regioni Puglia e Basilicata e alle relative aziende sanitarie locali il supporto tecnico-scientifico necessario all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

3. Gli obiettivi e indirizzi concernenti l’attività dell’Istituto sono definiti dalle Regioni Puglia e Basilicata all’interno dei rispettivi Piani sanitari regionali, garantendo l’equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi e delle attività dell’Istituto sul territorio delle due regioni.

Art. 3
Compiti

1. L’Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale e vegetale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti d’intesa dalle Regioni Puglia e Basilicata.

2. L’Istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e s.m.i. e dal decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 e s.m.i., provvede in via ordinaria ai seguenti compiti:

- a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all’attività di controllo sui prodotti di origine animale e vegetale;
- d) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
- e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche finalizzate al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale, nonché al controllo dell’alimentazione animale;

- f) supporto tecnico-scientifico e operativo alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- g) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, assicurando il relativo supporto tecnico-scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e miglioramento delle produzioni animali;
- h) supporto tecnico-scientifico e operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- i) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
- j) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
- k) attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
- l) svolgimento di ricerche correnti e finalizzate in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di enti pubblici e privati;
- m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti veterinari anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della salute;
- n) elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- o) esecuzione di esami e analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sui prodotti di origine vegetale;
- p) esecuzione di esami e analisi necessarie al controllo della radiocontaminazione nel settore zootecnico-veterinario.
- q) svolgimento di ogni altro compito in materia di sanità pubblica e veterinaria e di sicurezza alimentare demandato all'Istituto dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, oppure dallo Stato, sentite le Regioni interessate e compatibilmente con le risorse disponibili.

3. L'Istituto inoltre opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Puglia e Basilicata nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie, nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle Regioni, e svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare.

Art. 4

Produzione e distribuzione di prodotti medicinali

1. L'Istituto provvede alla produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e prodotti necessari per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di cui al comma 1, l'Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, previa intesa con le Regioni competenti.

3. Il Ministero della salute e le Regioni Puglia e Basilicata, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, possono incaricare l'Istituto della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per l'attuazione di piani di profilassi e altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti medicinali, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, sono svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie, separate da quelle degli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5

Erogazione prestazioni a terzi

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private, nonché per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-scienti-

fico e di *stage* nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Le convenzioni e i contratti di consulenza di cui al precedente-comma 1 possono essere stipulati a condizione che:

- a) non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale dell'Istituto;
- b) siano adottate le misure necessarie a evitare conflitti di interesse;
- c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti;
- d) sia assicurata una gestione contabile e amministrativa separata da quella ordinaria dell'Istituto;
- e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si faccia riferimento al tariffario di cui al successivo comma 4.

3. Le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono stabilite, di concerto, dai Presidenti delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata o, se delegati, dai rispettivi assessori competenti per materia.

4. Le tariffe minime per le prestazioni di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente, con cadenza almeno triennale, dalla Regione Puglia d'intesa con la Regione Basilicata, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e nel rispetto delle modalità di calcolo fissate dal Ministero della salute con il D.M. 6/11/1996 e dei criteri stabiliti dallo stesso Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 106/2012. Le prestazioni fornite alle Aziende sanitarie locali sono gratuite.

Art. 6

Organizzazione e funzionamento

1. L'Istituto, avente sede legale in Foggia, è articolato nell'ambito delle due Regioni in strutture territoriali.

2. L'istituzione di nuove strutture territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti avviene

con formale atto di approvazione da parte della Giunta della Regione territorialmente competente.

3. L'organizzazione, la gestione e il funzionamento dell'Istituto, l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sul medesimo Istituto, nonché l'adozione di criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzo delle risorse - disciplinati di concerto dalle Regioni Puglia e Basilicata, fatta salva la competenza statale per le attività espressamente indicate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 270/1993 - sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto di cui all'articolo 16, comma 3, della presente legge, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dei seguenti principi:

- a) nell'ambito dell'organizzazione, occorre garantire l'integrazione e il coordinamento tecnico-funzionale tra le Regioni Puglia e Basilicata, secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni;
- b) la rete delle strutture operative territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio nonché di economicità della gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati di programmazione regionale delle regioni e lo stretto collegamento con le rispettive ASL;
- c) l'organizzazione amministrativa deve essere improntata ai criteri di semplificazione e snellimento, nonché di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;
- d) è necessario procedere a una razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dell'Istituto, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante l'adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa (riorganizzazione degli uffici dirigenziali e di quelli con funzioni ispettive e di controllo; gestione unitaria del personale e dei servizi comuni; riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; razionalizzazione delle dotazioni organiche);
- e) occorre operare nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di qualità dei servizi.

Art. 7

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero della salute, uno designato dalla Regione Puglia e uno designato dalla Regione Basilicata, scelti tra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti designati dalle Regioni Puglia e Basilicata.

3. Ai membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto si applicano le cause di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli enti pubblici dal d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

4. Il Responsabile del Piano anticorruzione dell'Istituto di cui all'articolo 15 del d.lgs. 39/2013 contesta all'interessato l'eventuale esistenza o insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, dandone comunicazione al Direttore generale dell'Istituto e ai Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché al Ministero della salute laddove tali cause si riferiscano al consigliere designato dal Ministero medesimo.

5. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Presidente della Regione Puglia di concerto con il Presidente della Regione Basilicata, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati per non più di una volta.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente, ovvero quando lo richieda uno

dei due Presidenti delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata o almeno due membri del Consiglio stesso, indicando gli argomenti da trattare.

7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti in carica, pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta un trattamento economico pari al 20 per cento del trattamento economico del Direttore generale dell'Istituto. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto a un trattamento economico pari al 35 per cento del trattamento economico del Presidente.

Art. 9

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) elegge il Presidente;
- b) predispone lo Statuto, e sue successive eventuali variazioni, e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale della Puglia, che lo approva su parere conforme della Regione Basilicata;
- c) approva, su proposta del direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche;
- d) definisce, sulla base della programmazione regionale di Puglia e Basilicata, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- e) fissa, sulla base degli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria delle Regioni Puglia e Basilicata in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, gli obiettivi annuali per la valutazione gestionale del Direttore generale;

- f) approva il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale, predisposti dal direttore generale;
- g) approva il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale di attività, adottati dal Direttore generale.
- h) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio annuali, adottati dal Direttore generale.
- i) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività dell'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo allo stesso Direttore generale le proprie determinazioni al riguardo, anche con riferimento ai compensi di cui al successivo articolo 12, comma 7;
- j) predispone e trasmette alle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale dell'Istituto ai fini della valutazione dei primi diciotto mesi dell'incarico dello stesso di cui al successivo articolo 12, comma 6.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia assegna al Consiglio di amministrazione un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un Commissario *ad acta* che provvede all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 10

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sciogliono il Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

- b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) situazioni tali da comportare l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione dell'Istituto.

2. Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, può essere proposto anche dal Ministro della salute.

3. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio di amministrazione comporta l'automatica decadenza del Direttore generale.

4. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un Commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

5. Al Commissario straordinario di cui al comma precedente spetta un'indennità pari a quella del Presidente del cessato Consiglio.

6. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine previsto dalla legge n. 444/1994 e s.m.i. e può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 12

Il Direttore generale

1. Al Direttore generale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-

bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, cui si rinvia per quanto non regolamentato dal presente articolo.

2. Il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti, attingendo ad apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale, di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco di idonei di cui al precedente comma 2. Ove il concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro centoventi giorni, il parere del Ministro della salute s'intende vincolante.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.

5. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore generale la Regione Puglia, d'intesa con la Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale, procede o meno alla conferma del medesimo Direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

7. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i Direttori generali delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale. Il

compenso può essere integrato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, da un'ulteriore quota sulla base dei risultati gestionali ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Puglia, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore generale.

Art. 13

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce, ne dirige l'attività scientifica, ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assunti nella programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica e alla qualità delle prestazioni.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto, perseguendo il costante miglioramento delle condizioni gestionali;
- b) nomina il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 14;
- c) nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo dell'Istituto di cui al successivo articolo 15;
- d) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché il bilancio annuale di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- e) predispone il piano annuale e pluriennale di attività, in attuazione degli obiettivi e indirizzi previsti dai Piani sanitari regionali di Puglia e Basilicata, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale

- secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti e le convenzioni e autorizza le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - h) propone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, e le relative dotazioni organiche, nonché ogni successiva eventuale variazione;
 - i) assicura l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche e il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per obiettivi;
 - j) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;
 - k) adotta tutti gli atti concernenti la gestione dell'Istituto;
 - l) formula proposte per le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - m) predispose e presenta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dall'Istituto.
 - n) partecipa quale componente, a titolo gratuito, al Comitato di supporto strategico di cui all'articolo 13 del d.lgs. 106/2012.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Direttore generale dell'Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui:
 - a) uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il Collegio, durante la prima seduta convocata dal Direttore generale, elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale. Il Presidente non può essere designato dalla stessa

Regione che ha designato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 123/2011, e in particolare vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al risultato delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio, accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti compete un'indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono per il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto le disposizioni previste per i Collegi sindacali delle Aziende sanitarie dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.

Art. 15

Direttore amministrativo e Direttore sanitario

1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, nominati dallo stesso Direttore generale con provvedimento motivato. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, e possono essere riconfermati nei limiti di cui al successivo comma 7.
2. In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo su delega del Direttore generale o, in mancanza di

delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale della Puglia procede alla nomina del nuovo Direttore generale, di concerto con la Regione Basilicata, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Il Direttore amministrativo è preposto alla direzione dei servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sul profilo di legittimità degli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

6. Il direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sul profilo tecnico degli atti relativi alle materie di competenza.

7. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto sono quelli previsti dal d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

8. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i Direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 16

Statuto e regolamento

1. Il Consiglio di amministrazione provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione dello statuto dell'Istituto, uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia, su conforme parere della Regione Basilicata.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Giunta della Regione Puglia assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, e sentito l'Istituto interessato, nomina un Commissario *ad acta* che provvede all'adozione degli atti e provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 17

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e nel decreto legislativo n. 165/2011 e successive modificazioni.

Art. 18

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del fondo sanitario nazionale, sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento dell'Istituto in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;

- b) dal Ministero della salute per le attività di ricerca corrente e finalizzata di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
- c) dalle Regioni, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente disposti, e dalle Aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- d) dalle Aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell'Istituto può essere inoltre assicurato dalle ulteriori fonti di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 270/1993 e s.m.i.

Art. 19 *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazioni o per altro titolo, pervengono successivamente all'Istituto.

2. In caso di cessazione dell'Istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 20 *Gestione contabile e patrimoniale*

1. L'Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale delle Aziende sanitarie della Regione dove ha sede legale l'Istituto.

Art. 21 *Vigilanza e controllo*

1. La vigilanza è esercitata da entrambe le Regioni Puglia e Basilicata, le quali dispongono, d'intesa o anche singolarmente, ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 8, della,

soggetti a controllo preventivo delle Regioni Puglia e Basilicata, mediante valutazione di conformità con la normativa vigente e con gli indirizzi regionali e le risorse assegnate, i seguenti atti dell'Istituto:

- a) bilancio economico preventivo, variazioni di bilancio e bilancio di esercizio;
- b) dotazioni organiche e relative modificazioni;
- c) deliberazione di programmi di spese pluriennali e provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale della Puglia e alla Giunta regionale della Basilicata.

4. La Regione Puglia è tenuta a pronunciarsi, di concerto con la Regione Basilicata, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. La Giunta regionale della Basilicata, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta regionale della Puglia ai fini della decisione sul procedimento di controllo. Pertanto, gli atti sottoposti a controllo si intendono approvati se entro il predetto termine di quaranta giorni la Giunta regionale della Puglia non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

5. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta qualora la Regione Puglia - sulla base di osservazioni proprie ovvero di eventuali osservazioni formulate dalla Regione Basilicata - ritenga opportuno richiedere elementi integrativi di giudizio all'Istituto, che deve rispondere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 22 *Norme finali e transitorie*

1. Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Collegio dei Revisori dei conti sono nominati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata costituzione degli organi dell'Istituto si applica l'articolo 8 della legge 131/2003 e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'articolo 19 del d.lgs. n. 123/2011. In caso di impossibilità di funzionamento degli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 23
Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale della Puglia 30 aprile 1980, n. 39 nonché ogni altra eventuale disposizione normativa in contrasto con la presente legge.

Art. 24

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2. Le disposizioni della presente legge, trattandosi di Istituto interregionale, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali della Puglia e della Basilicata in materia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 luglio 2014

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2014, n. 14

Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti Regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1335 del 27 Giugno 2014 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza

1. La struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in fase sub-acuta in preadolescenza e adolescenza accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunica-

zione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi, complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo e per periodi definiti limitati nel tempo.

Sono previste strutture differenziate e specifiche per:

- a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;
- b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva.

La struttura utilizza la residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini educativo-terapeutico-riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea discontinuità del rapporto con il contesto di vita e nelle quali la permanenza in famiglia o l'inserimento in altre tipologie di comunità non è momentaneamente possibile.

La struttura accoglie fino a 10 minori per i quali è necessaria la suddivisione nelle fasce di età 11/13 anni e 14/18 anni, residenti in via prioritaria nel territorio della regione Puglia e inseriti dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile.

E' parte integrante dei servizi di NPIA, con i quali lavora in stretto raccordo e concorda le modalità di collaborazione:

- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
- con il Servizio per le Tossicodipendenze
- con il Sistema Giudiziario
- con il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la Medicina di base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze

L'obiettivo della residenzialità è quello di avviare, di concerto con i Servizi NPIA territoriali competenti e con i servizi sociali, percorsi terapeutici volti al recupero ed al potenziamento dell'autonomia personale e sociale dell'individuo ed alla riduzione dei comportamenti disfunzionali, garantendo un contesto relazionale e sociale stabile ed affettivamente significativo, nonché una specifica presa in carico terapeutica della patologia psichiatrica da cui l'individuo è affetto.

L'intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare (educativo, sociale, riabilitativo, psicoterapeutico, farmacologico), ad opera di specifiche figure professionali (neuropsichiatri infantili,

psicologi, assistenti sociali, collaboratori professionali sanitari) coinvolte nella predisposizione e messa in atto di programmi terapeutici individualizzati, oltre a garantire costantemente agli utenti disponibilità di ascolto e supporto sociale.

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico-manuale, di eventuale pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all'acquisizione di nuove competenze.

Va, inoltre, garantita, quando possibile, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione professionale esterni alla struttura.

La funzione della struttura è quella di rappresentare un "luogo di riferimento" in termini affettivi e relazionali, in cui il minore possa sperimentare più adeguate modalità di interazione con i pari e con le figure adulte, al fine di raggiungere un equilibrio emotivo-relazionale che faciliti il re-inserimento nell'ambiente sociale di provenienza, obiettivo finale ma Primario del progetto terapeutico. Infatti, la residenzialità è, per definizione, orientata al proprio superamento.

2. **DESTINATARI:** Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni, con suddivisione per fasce d'età: 11-13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo. In casi particolari, è possibile la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

a) La struttura che accoglie minori con difficoltà di natura psicopatologica, di socializzazione e di comportamento prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.

b) La struttura che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.

Situazioni nelle quali è previsto l'inserimento nella struttura:

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di residenzialità terapeutica;
- Provvedimenti di allontanamento disposti dal Tribunale per i Minorenni a causa dell'inadeguatezza dell'ambiente familiare.

Organi inviati: i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali

Casi particolari

- E' possibile l'inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.

3. **DURATA:** L'inserimento deve prevedere una durata limitata, che non vada oltre l'anno, prorogabile una volta per situazioni particolarmente complesse e adeguatamente motivate.

4. **CAPACITA' RICETTIVA:** 10 posti

5. **UBICAZIONE:**

- contesto residenziale
- collocata in modo da favorire i rapporti con le istituzioni formative
- buoni trasporti
- possibilità di buone connessioni con il tessuto sociale
- non in contesti stigmatizzanti
- in struttura a sé stante e con spazi esterni (giardino, ecc.)

6. **REQUISITI STRUTTURALI:**

- stanze a 1-2 letti, con almeno mq. 9 per una persona e mq. 16 per due persone;
- ogni minore deve avere uno spazio che può considerare come suo: almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti personali, una scrivania ed una sedia;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
- l'arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, deve offrire condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite di elementi decorativi, la bian-

cheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in quantità adeguata;

- i bagni devono essere in numero minimo di n.1 ogni due stanze, forniti di lavabo, vaso, bidet, doccia, con almeno n.1 servizio dotato di vasca da bagno e n.1 servizio attrezzato per i disabili;
- bagno e camera da letto dedicati al personale di servizio;
- la cucina deve avere una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;
- spazi dedicati per il personale, per i colloqui e le riunioni;
- spazi per laboratori e attività (che possono in parte essere condivisi con la Struttura Semiresidenziale);
- temperatura confortevole (riscaldamento, eventuale climatizzazione);
- automezzi propri o condivisi con la Struttura Semiresidenziale adeguati al numero dei pazienti;
- rapido servizio di sostituzione degli arredi difettosi o rovinati.

7. SICUREZZA: La struttura non deve affacciarsi immediatamente sulla strada;

- deve essere collocata al pianterreno e/o al primo piano;
- le porte dei bagni devono poter essere con chiave, ma eventualmente apribili dall'esterno (solo con intervento dell'operatore);
- l'arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali momenti di crisi dei pazienti;
- porte e serramenti devono essere robusti (le porte devono poter essere eventualmente chiuse a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità);
- finestre con meccanismi di sicurezza per la chiusura;

- i coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili ed i detersivi devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori quando necessario;
- i farmaci devono essere mantenuti in un armadio chiuso a chiave;
- non devono esserci appigli per attaccare funi o lenzuola, o quelli esistenti devono piegarsi sotto il peso del corpo;
- è opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura. Il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
- i vetri devono essere antisfondamento;

Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:

- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss.mm. ed ii.)
- igiene dei luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali)
- sicurezza degli impianti.

8. ORGANIZZAZIONE: La struttura è funzionalmente connessa con i Servizi territoriali di NPIA e, possibilmente, con le Strutture Semiresidenziali Terapeutiche per Minori.

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:

- rapporti con servizi inviati
- accoglienza
- rapporti con la famiglia
- dimissione
- interruzioni della permanenza
- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
- modalità di gestione di situazioni di emergenza, con reperibilità del medico NPIA della struttura
- modalità di valutazione dell'andamento e degli esiti, con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento

Devono essere previsti:

- un incontro semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo;
- un Regolamento interno della Struttura, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra;
- per ciascun utente, un progetto terapeutico stilato dall'equipe allargata, che indichi le modalità di inserimento, gli obiettivi, la durata dell'intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, con i Servizi Sociali del Comune di residenza e con il Servizio NPIA territoriale;
- la conoscenza e la condivisione da parte dei genitori o tutori delle modalità di funzionamento della Struttura (Regolamento Interno) e del Progetto terapeutico, mediante sottoscrizione di un " consenso informato ".

9. PERSONALE:

- équipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva;
- neuropsichiatra infantile: 20 ore settimanali con reperibilità per l'urgenza;
- psicologo clinico formato in età evolutiva: 20 ore settimanali;
- n. 1 responsabile di struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);
- n. 2 educatori professionali e n. 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno organizzati su turni diurni, funzionali alla realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi;
- n. 1 infermiere per turno;
- n. 1 operatore socio-sanitario per turno;
- n. 2 ausiliari sociosanitari addetti alle pulizie
- massima stabilità del personale e basso turn-over;
- esperti per la organizzazione e conduzione dei laboratori;
- possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;

- possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purchè adeguatamente e preventivamente formati.

Art. 2

Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza

1. La struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, con range di apertura tra le ore 8.00 e le ore 20.00, garantisce almeno 8 ore consecutive di attività per 6 giorni settimanali.

La struttura assicura 20 posti, eventualmente articolati su 2 sedi da 10 a seconda della situazione geografica del territorio.

Accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo diurno e per periodi definiti nel tempo

Devono essere previste strutture differenziate e specifiche per

- a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;
- b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva

con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi complessi e coordinati che consentano di:

- acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali
- acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale
- prevenire la cronicizzazione dei disturbi
- contenere il rischio dei ricoveri impropri
- garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del minore /pre-adolescente e adolescente

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico manuale, eventualmente di pre-avviamento al lavoro o,

comunque, finalizzate all'acquisizione di nuove competenze. Andrà, inoltre, garantita, là dove il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato lo prevede, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione personale professionale esterni alla struttura.

La struttura semiresidenziale è parte integrante dei Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e l'Adolescenza.

Può condividere parte degli spazi con la struttura residenziale, se attivata in quel territorio.

2. **DESTINATARI:** Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni (con suddivisione per fasce d'età: 11-13 e 14-18 anni) e per tipologia di disturbo. In casi particolari è possibile l'inserimento di bambini di età inferiore a 11 anni o la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

a) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con difficoltà di natura psipatologica di socializzazione e di comportamento, prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.

b) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.

Situazioni nelle quali è previsto l'inserimento in struttura semiresidenziale:

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di semiresidenzialità terapeutica
- Provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni

Organi inviati: Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali.

Casi particolari:

- E' possibile l'inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.

3. DURATA

L'inserimento è correlato al progetto terapeutico, con verifiche semestrali.

4. CAPACITA' RICETTIVA

Organizzazione in moduli con un massimo di 5 utenti ciascuno (capacità ricettiva massima di 20 utenti), differenziati per fasce di età e tipologia del disturbo.

5. UBICAZIONE:

La struttura deve essere collocata in contesto abitato o ben collegata al tessuto urbano, allocata in contesti non stigmatizzanti, e deve permettere di svolgere attività anche presso i luoghi d'incontro del territorio (oratorio, centri di aggregazione, etc).

6. REQUISITI STRUTTURALI:

- Cucina con una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- Soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
- Stanza per il medico;
- Stanza per i colloqui psicologici e sociali;
- Infermeria;
- Stanza per il time out;
- Sala riunioni - salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;
- Spazi per laboratori e attività (che possono del tutto o in parte essere condivisi con struttura residenziale);
- Servizi igienici: separati per sesso, adeguati per i disabili e differenziati per operatori e utenti; i servizi igienici per gli utenti devono essere dotati anche di doccia;
- Temperatura confortevole, sia d'inverno sia d'estate (riscaldamento, climatizzazione);
- Automezzi propri o condivisi con la struttura residenziale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. SICUREZZA:

La struttura non deve dare immediatamente sulla strada, soprattutto se di grande traffico;

- Non deve essere collocata a piani alti (pianterreno, primo piano);
 - Le porte dei bagni devono poter essere chiuse con chiave, ma apribili dall'esterno (solo con intervento dell'operatore);
 - L'arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali attacchi distruttivi dei pazienti;
 - Porte e serramenti devono essere robusti, che possano essere eventualmente chiusi a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità;
 - Finestre con meccanismi di chiusura di sicurezza;
 - I coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili, o detersivi, devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori;
 - E' opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura; il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
 - I vetri debbono essere antisfondamento;
- Deve inoltre essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:
- protezione antisismica
 - protezione antincendio
 - protezione acustica
 - sicurezza elettrica e continuità elettrica
 - sicurezza antinfortunistica (D. lgs. 626/94 e ss.mm. e ii.)
 - igiene dei luoghi di lavoro
 - eliminazione delle barriere architettoniche
 - smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali se vi è uso di farmaci)
 - sicurezza degli impianti.

8. ORGANIZZAZIONE:

Organi invianti: i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali

- cooperazione con tutte le risorse pubbliche e private e con le associazioni
- coordinamento con gli altri servizi per adolescenti dell'area socio-assistenziale e sanitaria

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:

- rapporti con servizi invianti
 - accoglienza
 - rapporti con la famiglia
 - dimissione
 - interruzioni
 - emergenze
 - modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
 - modalità di gestione di situazioni di emergenza
 - modalità di valutazione dell'andamento e degli esiti con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento
 - reperibilità del medico NPIA della struttura nelle ore di apertura della stessa
 - deve essere previsto un momento semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo
 - adozione di un Regolamento Interno del Centro, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra
 - nel progetto terapeutico, stilato dall'equipe allargata, andranno definite le modalità di inserimento, gli obiettivi, i tempi, la durata dell'intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, comune di residenza, NPIA territoriale
 - gli utenti (genitori o tutori e ospiti se maggiorenni) devono conoscere le modalità di funzionamento del centro (Regolamento Interno), condividere gli obiettivi del progetto terapeutico e sottoscrivere un "consenso informato"
- devono esistere i seguenti protocolli d'intesa:
- con i Servizi di NPIA territoriali (servizi del territorio all'interno del quale è collocata la struttura semiresidenziale, servizi territoriali di NPIA invianti)
 - con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
 - con il SERT
 - con il Sistema Giudiziario
 - con il Sistema Scolastico
 - con le Organizzazioni del Terzo settore

- con la Medicina di Base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze
- orari di apertura della struttura estremamente flessibili a secondo delle necessità.

9. PERSONALE:

- Equipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva in rete con le Unità Operative territoriali di NPJA;
- massima stabilità del personale e basso turn over;
- Neuropsichiatra Infantile: 6 ore settimanali;
- Psicologo: 6 ore settimanali;
- n. 1 Responsabile della struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);
- n. 6 Tecnici riabilitazione psichiatrica o Educatori professionali, a copertura di tutte le ore di attività;
- Infermieri: n.1 presente per tutte le ore di attività;
- Operatori socio-sanitari: n.1 presente per tutte le ore di attività;
- n. 1 Ausiliario sociosanitario addetto alle pulizie;
- Personale dedicato al servizio trasporto ed al servizio mensa, qualora detti servizi non siano affidati all'esterno;
- Esperti per le attività di laboratorio;

Nel caso di struttura articolata su due sedi da 10 posti, il personale di cui sopra deve essere equamente distribuito al 50% tra le due articolazioni;

Possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;

Possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purché adeguatamente e preventivamente formati. Entrambi non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;

Piano della formazione degli operatori, sia all'avvio della struttura, sia permanente.

Art. 3

Determinazione del fabbisogno

1. A modifica ed integrazione del Regolamento

Regionale n. 3/2006, l'art. 1, sub A, dopo la lett.e), è così integrato:

- c) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza

Il fabbisogno viene determinato come segue:

ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL

Art. 4

Verifiche e sanzioni

1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, tecnologici e organiz-

zativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.

2. Le cause di decadenza dell'autorizzazione, oltre quelle di cui al presente Regolamento, sono quelle previste dall'art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.

3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in materia dall'art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.

Art. 5

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R. 8/2004 e ss. mm. e ii. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss. mm. e ii., e alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 6


Norma abrogativa

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i Regolamenti Regionali n. 9 del 10 febbraio 2010 e n. 9 del 18 aprile 2014.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 8 luglio 2014

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza